



TRIBUNALE DI VERONA

SEZIONE SECONDA CIVILE

ESECUZIONI IMMOBILIARI

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO POSTO A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO EX ART. 585, COMMA 4°, COD. PROC. CIV.

Egregi Professionisti Delegati,

per le procedure esecutive immobiliari con pignoramento notificato dal 1° marzo del 2023, l'art. 585, comma 4°, cod. proc. civ. impone all'aggiudicatario di rendere per iscritto le informazioni prescritte dall'art. 22 del d.lgs. 231/2007 e l'art. 586, comma 1°, cod. proc. civ. subordina l'adozione del decreto di trasferimento alla verifica dell'assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'art. 585, comma 4°, cod. proc. civ.

E', quindi, di fondamentale importanza, anche ai fini della stabilità decreto di trasferimento, che il professionista delegato: -) somministri all'aggiudicatario, possibilmente in sede di aggiudicazione in caso di aggiudicazione analogica, uno dei due modelli qui allegati (differenziati a seconda che l'aggiudicatario sia una persona fisica o una persona giuridica) contenente la richiesta di tutte le informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della verifica dell'antiriciclaggio, illustrando, possibilmente a voce, il contenuto e la finalità del modello; -) depositi il modello sottoscritto dall'aggiudicatario, completo di tutte le informazioni richieste, unitamente alla minuta del decreto di trasferimento; -) indichi nel testo della minuta del decreto di trasferimento che sono state acquisite le informazioni prescritte dall'art. 22 del d.lgs. 231/2007; -) segnali con ricorso ex art. 591-ter cod. proc. civ. l'eventuale tardivo deposito del modello sottoscritto da parte dell'aggiudicatario oppure l'incompletezza delle informazioni richieste attendendo, prima del deposito della minuta del decreto di trasferimento, il provvedimento del giudice dell'esecuzione; -) segnali con ricorso ex art. 591-ter cod. proc. civ. il mancato deposito del modello sottoscritto da parte dell'aggiudicatario, illustrando al giudice dell'esecuzione le ragioni per cui l'aggiudicatario non ha depositato il modello (es. rifiuto espresso, dimenticanza, irreperibilità) e chieda al giudice dell'esecuzione di impartire

i provvedimenti del caso.

Rispetto ad una disposizione di nuovo conio - sulla quale il formante giurisprudenziale è, per ovvie ragioni, ancora in divenire - non riteniamo di darvi altre indicazioni se non le presenti che hanno una mera finalità operativa (e, quindi, di coordinamento tra l'attività del giudice dell'esecuzione e quella del suo alter ego delegato alle vendite) e che non vogliono certo - né del resto sarebbe questa la sede - in alcun modo preconizzare futuri scenari interpretativi della disposizione.

I giudici delle esecuzioni immobiliari

Paola Salmaso

Paola Salmaso

Attilio Burti

Attilio Burti

Ad. ti come sopra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Verona,

8 LUG. 2024



Il Cancelliere Esperto
Tiziana NEGRO